

REGOLAMENTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
di
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza di ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (di seguito anche "O.d.V." o "Organismo") svolge i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dalla Legge e dal Modello di Organizzazione e Gestione (di seguito anche "Modello"), secondo le modalità previste nel presente Regolamento, adottato dall'O.d.V. ed inviato per conoscenza al Consiglio di Amministrazione. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al Modello adottato ed alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01.

1 — ISTITUZIONE E CARICHE

L'O.d.V. è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. L'Organismo di Vigilanza decide di istituire la figura di un Segretario con funzioni di verbalizzazione degli incontri dell'Organismo e di interfaccia, ove necessario, con la struttura organizzativa di ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

2 — FUNZIONI E POTERI

All'O.d.V. sono attribuiti i compiti ed i poteri individuati nel Modello, nonché tutti gli altri compiti, doveri, prerogative e facoltà indicate con riferimento a processi e/o attività sensibili e/o eventi potenzialmente rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello stesso.

L'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale e può richiedere a tutti i destinatari del Modello e, ove necessario, a coloro i quali agiscono su mandato o per conto dell'ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. (di seguito anche "AQP") o sono comunque legati ad essa da rapporti giuridici rilevanti, in funzione della prevenzione dei reati, tutti i dati e le informazioni rilevanti per lo svolgimento della propria attività di vigilanza.

Per ragioni di riservatezza sull'attività svolta, l'O.d.V. non è tenuto a motivare la richiesta.

3 — RIUNIONI E DELIBERE

L'Organismo di Vigilanza si riunisce ogni volta che sia ritenuto opportuno dal Presidente, ovvero ne faccia richiesta scritta al Presidente almeno un componente. E' fatto, in ogni caso, obbligo all'Organismo di Vigilanza di riunirsi almeno 5 (cinque) volte nell'anno solare.

La riunione dell'Organismo di Vigilanza è convocata dal Presidente (o dall'AQP previo accordo con il Presidente) mediante avviso - contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione - da inviarsi agli altri componenti a mezzo posta elettronica con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore ed in caso di urgenza con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza si tengono, di regola, presso la sede dell'Associazione. In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza è libero di tenere le proprie riunioni in qualsiasi luogo, prendendo tutte le opportune cautele del caso per ottemperare ai propri obblighi di riservatezza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza possono svolgersi anche in audio/video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di parità di trattamento ed intervento dei componenti dell'Organismo di Vigilanza. In detta eventualità, è necessario che: i) sia consentito al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; ii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; iii) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video o audio collegati, nei quali gli intervenuti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo dove è presente il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Si intende, in ogni caso, validamente convocata la riunione alla quale, pur in assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, partecipino tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di proporre argomenti di discussione per le riunioni dell'Organismo di Vigilanza; spetta all'Organismo di Vigilanza decidere se e quando l'argomento sarà fatto oggetto di esame.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza ha diritto ad un voto. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo di Vigilanza stesso. Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza presenti.

Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti.

E' fatto obbligo a ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza di astenersi dalla votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di interessi con l'oggetto della delibera. Alle riunioni aventi ad oggetto segnalazioni, valutazioni e/o proposte di provvedimenti da adottare nei confronti di un componente dell'Organismo di Vigilanza, questi non potrà prendere parte.

In caso di inosservanza dell'obbligo di astensione, la delibera si ritiene invalidamente adottata qualora, senza il voto del membro dell'Organismo di Vigilanza che avrebbe dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza.

4 — ARCHIVIAZIONE

Il libro dell'O.d.V. viene custodito in un apposito archivio presso gli Uffici di Segreteria degli Organi Sociali di AQP nei locali messi a disposizione della Sede di Bari dell'AQP a cui possono accedere esclusivamente:

- 1) i componenti dell'Organismo;
- 2) il Segretario nominato dall'Organismo;

- 3) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, della Trasparenza e dei Controlli interni
- 4) persone specificamente autorizzate dall'Organismo stesso.

Ogni informazione, segnalazione, report predisposto dall'O.d.V. in applicazione di disposizioni del Modello, è conservato in un archivio cautelato per un periodo di 10 anni. L'accesso a tale archivio è consentito esclusivamente all'Organismo di Vigilanza, ovvero a persone specificamente autorizzate dall'Organismo stesso.

Ciascun componente uscente dell'O.d.V., al termine del proprio incarico, avrà cura di consentire l'accesso all'archivio al componente subentrante.

6 — COLLABORAZIONE E RISERVATEZZA

Nello svolgimento delle attività, l'O.d.V. può avvalersi dell'ausilio del personale di AQP. Qualora l'O.d.V. si avvalga di personale della Società si assicura che i soggetti incaricati siano dotati della competenza e della professionalità e dell'autonomia necessarie per i compiti richiesti e siano esenti da conflitti di interesse.

L'O.d.V. informa i soggetti di cui si avvale degli obblighi di riservatezza in merito a tutte le informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati.

L'O.d.V. può anche avvalersi di soggetti esterni ad AQP, qualora l'attività da svolgere richieda una particolare professionalità o competenza o qualora l'attività sia particolarmente complessa. In questo caso, l'O.d.V. rimane comunque direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Modello.

7 — BUDGET

L'Organismo di Vigilanza predispone un preventivo di spesa annuale (budget) da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e che, in ogni caso, su richiesta dell'O.d.V. potrà essere integrato qualora lo stesso non risulti sufficiente all'efficace espletamento delle proprie funzioni

8 — REPORTING

L'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di AQP secondo quanto previsto nel Modello.

L'O.d.V. comunica attraverso lettere, relazioni o informative scritte - personali e riservate - inviate ai destinatari attraverso posta convenzionale o, preferibilmente, elettronica. In casi di urgenza può comunicare anche oralmente.

L'O.d.V. valuta tutte le comunicazioni ricevute dai destinatari trasmesse per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

9 — SEGRETO E RISERVATEZZA

Oltre agli obblighi di legge e/o statuari sulla riservatezza dei lavoratori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio

delle sue funzioni. Tale obbligo di riservatezza deve essere mantenuto dall'Organismo di Vigilanza anche nel procedimento sanzionatorio, nell'ambito del quale l'O.d.V. ha il compito di segnalare possibili violazioni del Modello e di svolgere una funzione consultiva.

L'Organismo di Vigilanza non comunica a terzi o all'esterno di AQP nessuna informazione acquisita nell'ambito della propria attività, salvo che tale obbligo o facoltà sia prevista dal Modello o sia richiesto dall'osservanza degli obblighi di legge.

L'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso anche con riferimento all'identità di chi trasmette segnalazioni in ordine a presunte violazioni del Modello.

L'Organismo di Vigilanza si astiene dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per ragioni personali o per scopi non conformi o estranei alle funzioni proprie dell'O.d.V. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza viene trattata in conformità con la legislazione vigente e con le procedure interne di attuazione dello stesso.

10 — MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente Regolamento sono adottate dall'O.d.V. e trasmesse per conoscenza al Vertice Amministrativo.

- fine del documento -